



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

Regolamento per l'effettuazione del referendum comunale

TESTO IN VIGORE AL 27 NOVEMBRE 2008

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 20 marzo 2008

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 24 luglio 2008

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 27 novembre 2008

TITOLO I REFERENDUM PROMOSSE DAI CITTADINI.....	3
CAPO I DELLE PROPOSTE REFERENDARIE.....	3
<i>ART. 1 - Oggetto.....</i>	<i>3</i>
<i>ART. 2 - Comitato promotore.....</i>	<i>3</i>
<i>ART. 3 - Comitato di Garanzia.....</i>	<i>3</i>
<i>ART. 4 - Esame del quesito referendario.....</i>	<i>3</i>
CAPO II DELLA RACCOLTA DELLE FIRME.....	4
<i>ART. 5 - La modalità di raccolta.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 6 - Autenticazione delle firme.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 7 - Verifica di ammissibilità tecnica.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 8 - Sospensione del referendum.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 9 - Svolgimento di più referendum.....</i>	<i>5</i>
TITOLO II REFERENDUM DI INIZIATIVA CONSILIARE.....	5
<i>ART. 10 - Deliberazioni del Consiglio.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 11 - Disposizioni comuni.....</i>	<i>5</i>
TITOLO III DELL'ELETTORATO REFERENDARIO.....	6
<i>ART. 12 - Gli aventi diritto al voto.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 13 - Le liste degli aventi diritto al voto.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 14 - Le sezioni elettorali.....</i>	<i>6</i>
TITOLO IV DELLA PROPAGANDA ELETTORALE.....	6
<i>ART. 15 - Assegnazione degli spazi elettorali.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 16 - Modalità di svolgimento della propaganda elettorale.....</i>	<i>7</i>
TITOLO V DELLE PROCEDURE RELATIVE AI SEGGI ELETTORALI.....	7
<i>ART. 17 - Costituzione dei seggi elettorali.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 18 - I rappresentanti del Comitato promotore.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 19 - Consegna del materiale occorrente per le votazioni.....</i>	<i>8</i>
TITOLO VI DELLE OPERAZIONI DI VOTO.....	8
<i>ART. 20 - Operazioni preliminari.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 21 - Apertura dei seggi e durata della votazione.....</i>	<i>8</i>
TITOLO VII DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO.....	9
<i>ART. 22 - Atti preliminari allo scrutinio.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 23 - Lo scrutinio.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 24 - Conclusione delle operazioni di scrutinio.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 25 - Sull'esito del referendum.....</i>	<i>9</i>
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI.....	10
<i>ART. 26 - Norme di riferimento.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 27 - Termini.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 28 - Interruzione della procedura referendaria abrogativa.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 29 - Entrata in vigore.....</i>	<i>10</i>

TITOLO I

REFERENDUM PROMOSSI DAI CITTADINI

CAPO I

Delle proposte referendarie

ART. 1 - Oggetto

1. In applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 13 dello Statuto vigente, sono ammessi referendum di tipo consultivo, propositivo, abrogativo, su materie di esclusiva competenza comunale, ai quali hanno diritto di partecipare tutti i cittadini che alla data della consultazione si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.
2. La votazione per i referendum si svolge a suffragio universale, col voto diretto, libero e segreto, in una domenica nei periodi compresi tra il 15 aprile ed il 30 giugno ed il 15 settembre ed il 30 novembre dalle ore sette alle ore ventidue.
3. La proposta referendaria deve indicare sinteticamente e chiaramente l'oggetto del quesito che si intende sottoporre al giudizio dei cittadini e che deve riguardare materie non escluse dallo Statuto e dalle leggi.

ART. 2 - Comitato promotore

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum comunale devono costituirsi in "Comitato promotore" e devono presentare richiesta ed allegata proposta scritta del quesito al Sindaco tra il 1° e il 15 settembre e tra il 1° ed il 15 marzo di ciascun anno; al quesito deve essere allegata una relazione esplicativa sui motivi della richiesta referendaria.
2. Il Comitato promotore deve essere composto da un numero di elettori referendari non inferiore a 20 che devono certificare la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune contestualmente alla presentazione della proposta della quale la segreteria del Comune dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.
3. Il sindaco ricevuta la richiesta di referendum la trasmette immediatamente al Segretario Comunale il quale provvede alla convocazione del Comitato di Garanzia.

ART. 3 - Comitato di Garanzia

- 1- Sull'ammissibilità dei referendum si pronuncia, entro venti giorni dalla presentazione e decidendo a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Comitato di Garanzia composto dal Segretario Comunale che lo presiede, dal Difensore Civico Comunale e dal Giudice di Pace competente per territorio. Le riunioni del Comitato sono valide solo in caso di partecipazione di tutti i suoi membri.
- 2- In caso di motivata impossibilità da parte dei membri del Comitato, ciascuno di essi può farsi sostituire da un delegato in possesso della laurea in Giurisprudenza.
- 3- Non possono far mai parte del Comitato dei garanti, in qualità di delegati ai sensi del comma precedente, i consiglieri comunali, gli assessori e coloro che hanno rapporti di dipendenza economica, funzionale od organizzativa con il Comune, nonché coloro che hanno rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con il Sindaco, gli assessori ed i Consiglieri comunali. Funge da segretario del Comitato di garanzia il responsabile del servizio elettorale comunale o suo delegato.

ART. 4 - Esame del quesito referendario

- 1- Il Comitato di garanzia verifica preliminarmente:
 - a) che la richiesta sia stata proposta nei termini e che sia formalmente corretta;
 - b) che il quesito non riguardi materie non ammesse dallo Statuto e dalle leggi;
 - c) che i componenti del Comitato promotore siano cittadini elettori.

Nel caso in cui il Comitato di garanzia riscontri, a maggioranza assoluta, il mancato rispetto di uno o più dei tre elementi sopra indicati, dichiara inammissibile la richiesta.

- 2- Riscontrata la correttezza di quanto stabilito al comma 1, il Comitato di Garanzia verifica che il quesito sia stato formulato in maniera chiara, sintetica ed univoca, tale da non suscitare dubbi nell'elettore che è chiamato a votare. Se il Comitato di garanzia, a maggioranza assoluta ritiene che il quesito non sia univoco, chiaro e sintetico convoca una delegazione del Comitato dei promotori con la quale concorda una formulazione più chiara del quesito; di tale accordo viene redatto processo verbale sottoscritto sia dal Comitato di garanzia che da tre rappresentanti del Comitato promotore che devono dimostrare di agire in nome e per conto del Comitato medesimo.
- 3- Dichiarata l'ammissibilità del quesito, il Comitato di garanzia, entro 5 giorni dalla sua pronuncia, ne dà comunicazione motivata al presidente del Consiglio e per conoscenza al Sindaco. Il presidente del Consiglio convoca entro 10 giorni il Consiglio comunale in seduta straordinaria, da tenersi entro i successivi 10 giorni per l'approvazione della decisione dei garanti e per deliberare in merito alle modalità di finanziamento della spesa presunta e per lo svolgimento del referendum.
- 4- Il Sindaco, entro 5 giorni dalla deliberazione Consiglio Comunale, emana apposita ordinanza contenente la procedura di svolgimento del referendum (fissa già la data e stabilisce quanto previsto dall'art. 14 comma 1).

CAPO II

Della raccolta delle firme

ART. 5 - La modalità di raccolta

- 1- A partire dal giorno successivo a quello di approvazione del referendum da parte del Consiglio ed entro il termine perentorio di 90 giorni da tale data, tutti i cittadini che godono del diritto di voto possono sottoscrivere la proposta del Comitato promotore sugli appositi moduli contenenti il testo del quesito preventivamente vidimati dal segretario comunale.
- 2- Ciascuna firma apposta sul modulo deve essere accompagnata dall'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita del sottoscrittore e delle modalità di identificazione

ART. 6 - Autenticazione delle firme

- 1- Le firme devono essere autenticate dal notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente comunale di ruolo o consigliere comunale ai sensi della vigente normativa.
- 2- L'autenticazione può essere collettiva di tutte le firme contenute in ciascun modulo indicando il numero delle firme autenticate e la data dell'avvenuta autentica.
- 3- I moduli autenticati vanno restituiti al Comitato promotore.

ART. 7 - Verifica di ammissibilità tecnica

- 1- Gli uffici comunali procedono alla certificazione della condizione di elettore referendario di tutti i sottoscrittori entro 48 ore dalla richiesta: tale certificazione può essere anche collettiva ed avvenire sullo stesso modello dove sono state apposte le firme.
- 2- I modelli contenenti le firme autenticate e con le relative certificazioni elettorali vengono raccolti dal Comitato promotore che deve provvedere al loro deposito presso l'ufficio del Comitato di garanzia, completi della certificazioni di cui al comma precedente entro le ore 12 del 3 giorno successivo alla scadenza del termine assegnato di cui al precedente art. 5, comma 1.
- 3- Il Comitato di garanzia, che si riunisce entro cinque giorni dalla data di ricezione dei moduli referendari, verifica il numero delle firme raccolte e la corrispondenza al disposto dello Statuto, la regolarità della certificazione, la corretta autenticazione.
- 4- Dell'ammissione tecnica del referendum il Comitato dei garanti dà comunicazione immediata al presidente del Consiglio e per conoscenza al Sindaco. Il presidente del Consiglio convoca entro 10 giorni il Consiglio comunale in seduta straordinaria, da tenersi entro i successivi 10 giorni, per decidere sull'eventuale accoglimento dei contenuti del quesito, evitando in tal modo la consultazione popolare.

- 5- Se il Consiglio delibera di recepire il quesito referendario emanando propri atti, lo comunica al Comitato promotore ed al Comitato di garanzia; quest'ultimo decide, entro 15 giorni se il contenuto del quesito è stato sostanzialmente soddisfatto, sicché è venuto meno l'oggetto del referendum, o se invece gli atti emanati soddisfano soltanto parzialmente l'oggetto del quesito e la consultazione deve comunque tenersi.

ART. 8 - Sospensione del referendum

- 1- Il referendum viene sospeso qualora, dopo la sua indizione, viene anticipatamente sciolto il Consiglio e vengono indette nuove elezioni.
- 2- Qualora il nuovo Consiglio eletto non avrà recepito i contenuti del quesito già presentato entro 90 giorni dal suo insediamento, il Sindaco sarà obbligato a dar corso alla consultazione referendaria sospesa

ART. 9 - Svolgimento di più referendum

- 1- Nella medesima tornata elettorale non si possono svolgere più di tre referendum; se i quesiti referendari regolarmente presentati sono più di tre vengono indetti quelli presentati per primi, rinviando gli altri alla tornata successiva.
- 2- I referendum comunali non possono svolgersi nel periodo intercorrente fra la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed i 3 mesi successivi al turno elettorale, sia esso relativo ad elezioni politiche o amministrative o relativo a referendum non comunali.
- 3- Se un quesito viene bocciato dagli elettori non può essere comunque riproposto prima di 5 anni ai sensi dell'art. 13 comma 2 dello Statuto.
- 4- Non si possono avviare procedure referendarie negli ultimi 12 mesi del mandato sindacale, né durante i primi sei mesi dall'insediamento.

TITOLO II REFERENDUM DI INIZIATIVA CONSILIARE

ART. 10 - Deliberazioni del Consiglio

- 1- I referendum comunali possono essere promossi altresì su istanza di 1/3 dei componenti del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 13 dello Statuto.
- 2- Il Consiglio, successivamente all'istanza e alla procedura di ammissione di cui all'art. 4, adottando la relativa deliberazione a maggioranza qualificata dei due terzi approva il quesito referendario per come verrà presentato agli elettori; esso deve essere formulato in termini chiari e sintetici, tali da non ingenerare equivoci sulla risposta positiva o negativa da dare.
- 3- Il Consiglio non può farsi promotore di referendum durante gli ultimi 12 mesi della sua durata in carica e nei primi sei mesi dal suo insediamento.

ART. 11 - Disposizioni comuni

- 1- Ai referendum promossi dal Consiglio comunale si applicano le disposizioni compatibili previste per i referendum di iniziativa popolare.

TITOLO III **Dell'elettorato referendario**

ART. 12 - Gli aventi diritto al voto

- 1- Sono titolari del diritto a partecipare alle consultazioni referendarie:
 - a) tutti i cittadini residenti che abbiano raggiunto l'età richiesta dalla normativa vigente per l'esercizio del diritto di voto amministrativo entro il giorno fissato dalla consultazione iscritti nelle liste elettorali;
 - b) tutti i cittadini comunitari che si trovano nelle condizioni previste dal D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, che recepisce la Dir. 94/80/CE;
 - c) tutti i cittadini italiani formalmente domiciliati sul territorio comunale da almeno 6 mesi per motivi di studio o di lavoro;
 - d) gli stranieri o gli apolidi regolarmente residenti sul territorio comunale da almeno tre anni alla data della consultazione.

ART. 13 - Le liste degli aventi diritto al voto

- 1- Presso l'Ufficio elettorale del Comune è tenuta apposita lista dei cittadini aventi diritto al voto referendario di cui al precedente art. 12 lett. B) e lett. D) ;esse vengono aggiornate quando deve essere svolto un referendum e trasmesse all'ufficio elettorale comunale per i referendum otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento della consultazione.
- 2- Sulle liste elettorali verranno annotate le variazioni intervenute tra la data dell'ultimo aggiornamento e quella della consegna all'ufficio elettorale comunale.
- 3- Le liste elettorali di ciascuna sezione, in triplice copia, vengono consegnate al Presidente del seggio all'atto dell'insediamento; una copia di tali liste verrà affissa all'interno del seggio in posizione tale da poter essere consultata dagli elettori.

ART. 14 - Le sezioni elettorali

- 1- L'organizzazione delle sezioni, il numero, il luogo, dei seggi sono definite con decreto del Sindaco, previo parere della Commissione elettorale comunale.
- 2- Mediante pubblici manifesti il Sindaco rende nota l'ubicazione dei seggi elettorali, la parte di territorio comunale assegnata a ciascuna di esse, la data e l'oggetto della consultazione, l'orario di svolgimento delle votazioni, la documentazione da esibire al Presidente del seggio per poter esercitare il diritto al voto e le modalità di svolgimento del voto medesimo.

TITOLO IV **Della propaganda elettorale**

ART. 15 - Assegnazione degli spazi elettorali

- 1- Il Comitato promotore, i partiti politici, le associazioni ed i comitati elettorali di sostegno, entro il trentatreesimo giorno antecedente la data delle elezioni, possono chiedere al Sindaco, con domanda scritta, la concessione di idonei spazi elettorali per l'affissione dei manifesti. nonché l'uso temporaneo di luoghi pubblici nei quali poter svolgere attività di propaganda (*vale il regolamento per le sale civiche*).

- 2- Entro il trentesimo giorno antecedente la consultazione referendaria la Giunta Comunale esamina le domande e se validamente prodotte assegna gli spazi elettorali e fissa le modalità di uso dei luoghi e dei locali pubblici per le attività di propaganda.
- 3- Gli spazi elettorali ed i luoghi di propaganda vanno assegnati secondo le norme di legge in materia di quesiti referendari nazionali.

ART. 16 - Modalità di svolgimento della propaganda elettorale

- 1- Il materiale elettorale va affisso negli appositi spazi assegnati ed è fatto divieto di cessione o scambio degli stessi tra le diverse organizzazioni.
- 2- Il materiale elettorale affisso deve sempre contenere l'indicazione dell'organizzazione che è responsabile anche di eventuali irregolarità.
- 3- È fatto divieto di affissione al di fuori degli spazi assegnati, di qualsiasi stampato o manifesto che, anche in forma indiretta, può propagandare la consultazione referendaria.
- 4- È consentita l'affissione di materiale elettorale nelle apposite bacheche appartenenti a partiti politici o ad organizzazioni collaterali, associazioni, comitati ecc. che sono stati debitamente autorizzati da almeno un anno precedente la consultazione referendaria.
- 5- È vietato il lancio di manifesti elettorali di ogni tipo e dimensione da autovetture in movimento o ferme in luogo pubblico.
- 6- L'attività di propaganda elettorale si conclude alle ore ventiquattro del secondo giorno antecedente lo svolgimento delle operazioni di voto.

TITOLO V

Delle procedure relative ai seggi elettorali

ART. 17 - Costituzione dei seggi elettorali

- 1- L'ufficio elettorale di ciascuna sezione è costituito dal Presidente, da un segretario nominato dal presidente, e da un minimo di tre scrutatori, uno dei quali assume, a scelta del Presidente, la funzione di vicepresidente e ne fa le veci in caso di assenza od impedimento temporaneo.
- 2- Il Presidente di seggio è nominato dal Sindaco, entro 10 giorni dalla data fissata per lo svolgimento del referendum, tra tutti coloro che risultano iscritti nell'albo comunale dei presidenti di seggio
- 3- Non possono essere nominati Presidenti di seggio i consiglieri comunali ed i membri della Giunta comunale, i funzionari ed i dipendenti comunali..
- 4- Per la nomina degli scrutatori ci si avvale della normativa vigente in materia.

ART. 18 - I rappresentanti del Comitato promotore

- 1- Il Comitato promotore dei referendum ha la facoltà di designare presso ciascun seggio elettorale due rappresentanti la cui nomina, scritta su carta libera ed autenticata a norma di legge, va presentata all'ufficio elettorale comunale o al Presidente del seggio al momento dell'insediamento o, comunque, prima dell'inizio delle operazioni di voto.
- 2- I rappresentanti del Comitato promotore possono assistere alle operazioni di voto e di scrutinio e possono far inserire a verbale proprie dichiarazioni aventi ad oggetto operazioni di voto ed atti relativi compiuti dai componenti del seggio nell'esercizio della loro funzione.
- 3- I rappresentanti del Comitato promotore possono portare all'interno dell'edificio delle votazioni segni distintivi del proprio ruolo ma non possono svolgere propaganda elettorale.

ART. 19 - Consegna del materiale occorrente per le votazioni

- 1- Alle ore 16 del giorno precedente la votazione viene insediato il seggio e l'ufficio elettorale comunale consegna a ciascun Presidente:
 - a) il bollo della sezione
 - b) la lista degli elettori in triplice copia
 - c) due copie del manifesto contenente il quesito referendario
 - d) copia del verbale di nomina degli scrutatori
 - e) pacco sigillato contenente le schede di votazione
 - f) elenco degli elettori degenti ammessi a votare negli ospedali
 - g) due copie del registro dei verbali per tutte le operazioni di voto
 - h) materiale di cancelleria e quant'altro occorrente alle operazioni di voto
 - i) le designazioni dei rappresentanti del Comitato promotore eventualmente pervenute
- 2- Se all'atto dell'insediamento non sono presenti tutti o qualcuno degli scrutatori il Presidente di seggio li sostituisce con cittadini aventi diritto al voto a norma di Statuto, presenti al seggio e che dimostrino la loro condizione di elettori.

TITOLO VI **Delle operazioni di voto**

ART. 20 - Operazioni preliminari

- 1- Verificata la regolare costituzione del seggio ed il materiale consegnato dall'ufficio elettorale comunale, il Presidente di seggio dispone la verifica degli aventi diritto al voto, compresi coloro che hanno chiesto di votare presso le strutture Residenziali Sanitarie e Assistenziali presenti sul territorio comunale, facendo vidimare dagli scrutatori il numero delle schede necessarie alle operazioni di voto.
- 2- Il Presidente di seggio stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti il voto degli elettori residenti o domiciliati presso le strutture di cui al comma precedente che risultano iscritti nelle liste elettorali della sezione.
- 3- Il Presidente verifica che la sala delle votazioni sia accessibile ai portatori di handicap; in caso contrario decide di far votare gli iscritti non deambulanti presso altre sezioni esenti da barriere architettoniche, comunicando tale decisione all'ufficio elettorale comunale.
- 4- Di tutte le decisioni assunte viene redatto apposito verbale.

ART. 21 - Apertura dei seggi e durata della votazione

- 1- Alle ore sette del giorno fissato per le operazioni di voto il Presidente dichiara aperta la votazione che si concluderà alle ore ventidue dello stesso giorno.
- 2- Per l'esercizio del diritto di voto ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento; egli è comunque ammesso al voto se la sua identità è attestata da due componenti del seggio.
- 3- L'espressione del voto viene attestata sugli appositi elenchi di sezione tenuti dagli scrutatori.
- 4- Gli elettori impediti che devono essere accompagnati in cabina devono esibire apposito certificato medico e dichiarare le generalità della persona che egli sceglie come accompagnatore; questi deve essere un elettore e può accompagnare una sola persona, perciò sul certificato elettorale viene indicato che ha accompagnato un elettore impedito al seggio.
- 5- È valido il voto espresso con qualsiasi segno apposto nell'apposito spazio della scheda, tale da consentire l'individuazione della volontà dell'elettore; è nulla la scheda sulla quale è apposto un qualsiasi segno che possa far riconoscere l'elettore.
- 6- Alle ore 22 il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto, consentendo l'esercizio del diritto a tutte le persone che a tale ora si trovano nel seggio elettorale o nell'edificio dove è ubicato il seggio.

TITOLO VII

Delle operazioni di scrutinio

ART. 22 - Atti preliminari allo scrutinio

- 1- terminate le operazioni elettorali e dichiarata chiusa la votazione viene immediatamente effettuato il conteggio delle schede vidimate e non utilizzate, nonché delle schede non vidimate, provvedendo a chiuderle nelle apposite buste che vengono rimesse all'ufficio elettorale, unitamente alle liste elettorali di sezione appositamente firmate da tutti i componenti del seggio.
- 2- Il Presidente ed il segretario compilano la parte del verbale relativa alla chiusura delle operazioni di voto, dopo aver verificato la correttezza di tutte le operazioni finora svolte.

ART. 23 - Lo scrutinio

- 1- terminate le operazioni di cui all'articolo precedente si procede allo spoglio delle schede nell'ordine di successione tra i diversi referendum in base alla priorità di presentazione dei quesiti.
- 2- Nelle operazioni di spoglio il Presidente o uno scrutatore proclama ad alta voce l'espressione del voto contenuto in ciascuna scheda estratta dall'urna; nel contempo si provvede a compilare le apposite tabelle di scrutinio, comunicando ad alta voce il numero dei voti raggiunti ad ogni scheda scrutinata.
- 3- I rappresentanti del Comitato promotore assistono alle operazioni di scrutinio e possono contestare le decisioni del Presidente facendone verbalizzare le motivazioni.
- 4- Il voto è valido ogni qual volta si può desumere la volontà dell'elettore, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le consultazioni elettorali comunali e referendarie nazionali.

ART. 24 - Conclusione delle operazioni di scrutinio

- 1- Alla fine delle operazioni di scrutinio si procede alla formazione del plico contenente le schede valide e quelle nulle, la tabella degli scrutini ed il verbale delle operazioni di voto.
- 2- Il plico viene inviato all'ufficio elettorale comunale che ne rilascia ricevuta per il Presidente del seggio elettorale.
- 3- L'ufficio elettorale, entro 24 ore dalla chiusura dei seggi, con la presenza di un membro del Comitato di garanzia e di un rappresentante del Comitato promotore, procede alla verifica dei voti favorevoli e di quelli contrari al referendum, alla verifica del numero dei cittadini aventi diritto che hanno partecipato al voto, all'esame delle schede contestate ed alla loro definitiva assegnazione.
- 4- Entro le 24 ore successive si riunisce il Comitato di garanzia, presenti un rappresentante del Comitato promotore, il responsabile dell'ufficio elettorale ed il Sindaco, per verificare la legalità delle operazioni di voto, sulla base delle risultanze trasmesse dall'ufficio elettorale.
- 5- Verificato il raggiungimento del quorum strutturale indicato nello Statuto, il referendum viene dichiarato valido dal Comitato di garanzia. Successivamente il Comitato di garanzia proclamerà l'esito del Referendum e ne darà immediata comunicazione al Comitato promotore ed al Sindaco.

ART. 25 - Sull'esito del referendum

- 1- Il Sindaco comunica alla cittadinanza l'esito del referendum mediante manifesti pubblici, affissione all'albo ed ogni altra forma di comunicazione ritenuta utile.
- 2- Se la maggioranza degli elettori si è espressa contro il quesito referendario il Sindaco comunica ai cittadini che un quesito analogo a quello bocciato non può essere riproposto prima di 5 anni.

- 3- Entro 30 giorni dalla consultazione il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio comunale per deliberare in relazione all'esito del voto.
- 4- In caso di Referendum abrogativo il Consiglio Comunale delibererà in merito agli effetti giuridici conseguenti alla proclamazione dell'esito del referendum.
- 5- In caso di Referendum consultivo o propositivo, se il Consiglio non intende deliberare in conformità alla volontà espressa dagli elettori, deve pronunciarsi con un atto che contiene analitica e puntuale motivazione. Nelle more della decisione consiliare gli effetti del referendum restano sospesi.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

ART. 26 - Norme di riferimento

- 1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme che regolano le consultazioni referendarie nazionali e le leggi elettorali in vigore.

ART. 27 – Termini

- 1- Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono sospesi dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

ART. 28 – Interruzione della procedura referendaria abrogativa

- 1- Nel caso in cui a seguito di procedura avviata per l'espletamento di un referendum abrogativo, siano stati adottati atti o si siano verificati fatti tali per cui l'atto che si intende abrogare abbia già esaurito i propri effetti, la Giunta o il Consiglio Comunale possono con propria deliberazione richiedere che il Comitato dei Garanti si pronunci in merito alla interruzione della procedura.

ART. 29 - Entrata in vigore

- 1- Il presente regolamento, approvato dal Consiglio comunale, entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello in cui la deliberazione adottata diventa esecutiva.

ART. 30- Norma transitoria

- 1- Per il solo mese di marzo del 2008 il termine conclusivo del periodo utile per la presentazione del quesito referendario al Sindaco per l'avvio della procedura, previsto dall'art. 2 comma 1 del presente regolamento, è posticipato al 31 marzo.
- 2- Per il solo referendum in corso nell'anno 2008 e tecnicamente ammesso dal Comitato di Garanzia in data 19/11/2008, la data di svolgimento è ricompresa in una domenica fra il 01 e 15 febbraio 2009.